



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

- UFFICIO DI SEGRETERIA - Tel 0922/884135

Prot. N. 15833/2024

Addi 11/09/2024

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, del **19/09/2024**

Al Sig. _____
Consigliere Comunale

CITTA'

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, che avrà luogo, in seduta ordinaria, **giovedì 19 settembre 2024 alle ore 19.00** presso la sede del Palazzo Municipale, Sala Consiliare "Giudici Saetta e Livatino", per la trattazione dell'ordine del giorno sotto indicato.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina scrutatori;
- 2) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti (dal n. 24 al n. 27 del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, del 19.08.2024);
- 3) Approvazione Rendiconto di Gestione dell'esercizio Finanziario 2023 ai Sensi dell'art. 227 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm.ii.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 39, commi 3 e 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (Rev. 02, approvato con DCC n. 29 del 17.10.2022): <<...la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora, anche alla ripresa dei lavori, dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno...>>, e ai sensi dell'art. 40, comma 1: <<Nella seduta di prosecuzione... è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica...>>. Si riporta, sul retro, per comodità di consultazione, una parte del Regolamento Comunale di cui sopra, riguardante i seguenti argomenti: **PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE: CAPO I - CONVOCAZIONE E CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Angelo Gianluigi Intorre



Firmato digitalmente
da:

ANGELO GIANLUIGI
INTORRE

Palazzo di Città - Piazza XX Settembre - 92023 Campobello di Licata (AG)
PEC protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it

PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - CAPO I - CONVOCAZIONE

ART. 32 Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio, escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta dal Vice Presidente.
3. La prima convocazione del C.C. a seguito di elezioni è disposta dal Presidente uscente. Qualora questi non vi provveda sarà il Consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali competente a provvedervi. In carenza di disposizioni della convocazione il Segretario comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione allo Assessorato Reg.le EE.LL. per il controllo sostitutivo.
4. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il componente più anziano per preferenze individuali.

ART. 33 Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.
9. Nell'avviso deve essere indicata anche il giorno e l'ora della seduta di prosecuzione nel caso che venga meno il numero legale.

ART. 34 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt.10, quinto comma, 24 e 25.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 35 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità (Art. modificato con DCC n. 29 del 17-10-2022)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al Consigliere Comunale a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. I consiglieri comunali, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, o dalla data di entrata in vigore del presente articolo, devono comunicare al Segretario Comunale l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
3. In caso di mancata comunicazione da parte di uno o più consiglieri comunali, al Segretario Comunale, dell'indirizzo di posta elettronica certificata nei termini indicati al comma 2, sarà il Comune ad attivare d'ufficio un indirizzo di posta elettronica certificata per ciascun consigliere che non avrà provveduto alla comunicazione. Indirizzo PEC e credenziali per accedere saranno notificate ai diretti interessati tramite messo comunale. A tale indirizzo di posta elettronica certificata, a partire dalla data di notifica, saranno inviati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica.
4. Esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici del Comune, o di convocazione del Consiglio Comunale appena eletto prima di dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione dei consiglieri comunali, l'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere, a mezzo di messo comunale.
5. Nei casi previsti dal comma 4, il messo rimette alla segreteria comunale la seconda copia dell'avviso di convocazione munito della relata di notifica. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
6. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, oltre alla comunicazione di cui al comma 2, devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
7. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede, nei casi previsti dal comma 4, a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART. 36 Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi d'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. La notizia del rinvio viene comunicato ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 37 Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito al Sindaco il quale provvederà ad informare i componenti della Giunta:
 - al Revisore dei conti,
 - ai Capi settore del Comune.
4. Il Presidente può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 38 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima della seduta. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Di tali atti vengono predisposte copie per i capigruppo consiliari da ritirare presso la segreteria comunale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di legge e, ove occorra, dell'attestazione circa la copertura finanziaria, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

ART. 39 Adunanze di prima convocazione

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
2. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
4. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno.
5. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, ai fini della annotazione a verbale.

ART. 40 Seduta di prosecuzione

1. Nella seduta di prosecuzione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità.
2. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
3. Nella seduta di prosecuzione non è consentita la applicazione della disposizione di cui al 3° comma dell'articolo precedente.
4. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

ART. 41 Partecipazione del Sindaco e dei componenti della Giunta

1. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. I componenti della Giunta possono intervenire senza diritto di voto.
3. La partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale da parte del Sindaco e da parte dei componenti della Giunta non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.